

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **18/1983** (ECLI:IT:COST:1983:18)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **FERRARI**

Camera di Consiglio del **11/11/1982**; Decisione del **14/01/1983**

Deposito del **01/02/1983**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **15717**

Atti decisi:

N. 18

ORDINANZA 14 GENNAIO 1983

Deposito in cancelleria: 1 febbraio 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 39 del 9 febbraio 1983.

Pres. ELIA - Rel. FERRARI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e

le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 18 settembre 1981 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Prendin Giuseppe ed altro e l'INAIL, iscritta al n. 186 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 234 del 25 agosto 1982.

Visti gli atti di costituzione di Prendin Giuseppe ed altro e dell'INAIL;

udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1982 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;

ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in relazione alla voce n. 44 della tabella all. 4 al d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, nella parte in cui non prevede l'indennizzabilità della ipoacusia da rumori causata da lavorazioni diverse da quelle contemplate in tabella;

considerato che identica questione è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 140 del 1981 e manifestamente infondata con ordinanza n. 24 del 1982;

che nell'ordinanza di rimessione non vengono addotti motivi nuovi che possano indurre la Corte a modificare il proprio convincimento;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Milano con ordinanza in data 18 settembre 1981 (r.o. 186/1982).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.